

Allegato "A" al numero **29.126/11.681** di repertorio
Notaio Paolo Marengo di Cuneo

STATUTO

TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1 - Tipo e Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"A.C. CUNEO SERVIZI S.R.L." - con socio unico

quale organismo "*in house*" ed è pertanto soggetta all'indirizzo e "controllo analogo" dei soci, ai sensi delle disposizioni dell'Unione Europea e nazionali vigenti, e nelle forme previste dagli articoli del successivo Titolo VII.

Art.2 - Sede

La società ha sede legale in Cuneo (CN).

Con delibera dell'Organo amministrativo, e previa autorizzazione dei Soci, la società potrà trasferire la sede legale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e recapiti anche altrove purché nell'ambito del territorio e delle competenze degli enti soci nel cui contesto potrà operare in conformità a quanto consentito dalla legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero telefonico, di telefax, del proprio indirizzo di posta elettronica e PEC. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla sede legale.

La società tiene, a cura dell'Organo Amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni delle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e PEC ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il socio entrante deve fornire all'organo amministrativo medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonché ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese.

Art.3 - Oggetto Sociale

La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti, ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1) l'AUTOPRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Cuneo o degli altri Enti Pubblici Soci, strettamente necessari al

perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi, ed in tale ambito potrà svolgere:

- * servizi di supporto alle attività istituzionali, comunicazionali, gestionali, amministrative e tecniche dell'Automobile Club Cuneo o degli Enti Pubblici Soci, anche in quei settori di attività le cui licenze e/o autorizzazioni, concessioni, decreti autorizzativi siano rilasciati in capo all'Automobile Club Cuneo o agli Enti Pubblici Soci e rientrino nel campo delle attività istituzionali degli stessi;

- * servizi di supporto alle attività dell'Automobile Club relative ai seguenti settori specifici: Assistenza Automobilistica, Soci-Sport e Turismo ACI, Tasse automobilistiche;

2) la PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell'automobilismo italiano, ed in tale ambito può svolgere le seguenti attività:

- * l'acquisizione e l'incremento di nuovi associati per conto dell'ACI curando l'attività di assistenza anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club Cuneo o degli altri Automobile Club Soci a favore dei Soci ACI e dell'utenza in genere, con il relativo espletamento delle pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie, e delle attività connesse alla riscossione ed assistenza al contribuente in merito alla tassa di proprietà e di circolazione dei mezzi di trasporto;

- * la promozione dell'attività sportiva dell'Automobile Club d'Italia;

- * la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza necessaria;

- * la formazione nel campo dell'educazione e sicurezza stradale, formazione nei confronti dei conducenti di veicoli a motore, nel rispetto della normativa di settore vigente, in aderenza ai progetti istituzionali nazionali della Federazione ACI.

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Cuneo, e dagli eventuali altri soci pubblici.

La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche, e purché preventivamente approvato dall'Ente o dagli Enti pubblici soci, secondo gli indirizzi dell'assemblea.

In conformità alle disposizioni in materia di appalti “*in house*”, oltre l’ottanta per cento del fatturato della società dovrà essere realizzato per lo svolgimento ad essa affidati dall’Ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

L’Organo di Controllo, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell’anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici.

Art. 4 Impegni dei Soci pubblici partecipanti

Nel caso di affidamento dei servizi alla "A.C. CUNEO SERVIZI S.R.L.", i soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano:

1. ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
2. a fornire alla Società "A.C. CUNEO SERVIZI S.R.L." la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

Art. 5 - Durata

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei Soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO SECONDO - CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di Euro 81.400,00 (ottantunomilaquattrocento/00), suddiviso in quote ai sensi di Legge.

Potranno essere soci della Società esclusivamente le “amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i.”, i loro consorzi, associazioni per qualsiasi fine istituiti. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla Società. La partecipazione da parte di nuovi soci avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell’assemblea dei soci.

Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d’opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell’assemblea ivi indicata.

Art. 7 - Trasferimento delle quote

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 6, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

In ogni caso l’acquisto di una quota comporta l’accettazione da parte dell’ac-

quirente di tutti i patti sociali contenuti nello Statuto.

Le quote dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci iscritti nel Registro delle Imprese tramite gli amministratori.

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla notifica del prezzo: ciascun socio avrà diritto all'esercizio della prelazione anche sulle quote non optate da altri aventi diritto in proporzione alle rispettive partecipazioni, in tal caso la prelazione deve peraltro esercitarsi su tutte le quote in vendita.

Scaduto il termine di cui sopra, il diritto di prelazione sarà estinto se non esercitato, ed il socio che intende cedere la quota sarà libero di fare tale vendita a soggetti pubblici terzi entro ulteriori sei (6) mesi, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci sono privi d'effetto nei confronti della società.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziali (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

Art. 8 - Finanziamento dei Soci

I soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

TITOLO TERZO - ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) o Revisore Legale.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea rappresenta i soci della società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre norme di legge.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo, nonché in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo pubblico analogo di cui al successivo art.33.

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza dell'Assemblea e fatto salvo quanto previsto al successivo art.33:

- a) l'approvazione del bilancio, secondo i termini e modi stabiliti dalla legge, e la distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e del vice-Presidente, nonché la individuazione di eventuali deleghe di poteri con l'attribuzione della firma sociale;
- c) La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore contabile, entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- f) lo scioglimento e la conseguente nomina dei liquidatori e l'eventuale loro revoca;

g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;

h) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;

i) l'alienazione e l'acquisto di beni immobili o di aziende o rami d'azienda;

j) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale;

k) l'assunzione di prestiti di valore superiore ad Euro 10.000,00(diecimila/00);

l) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore;

I Soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Art.11 - Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano l'Organo Amministrativo o i soci, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art.12 - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo o al Revisore, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni di quest'ultimo, lo trasmette ai soci.

I soci potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di iniziativa dell'organo amministrativo, l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dal socio che trasmetta il documento alla società, opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione.

Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione del documento all'organo amministrativo.

La mancata risposta o la mancata conclusione del procedimento entro detto termine equivalgono a voto contrario. Il momento in cui si considera assunta la decisione del socio coincide con il giorno in cui perviene alla società il suo consenso.

La decisione così assunta deve essere comunicata, entro dieci (10) giorni dalla data della sua adozione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo o al Revisore e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;

- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappre-

sentato da ciascuno;

- le osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore;

- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi del precedente articolo 11; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art.13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di impedimento di questi, da un Consigliere) presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata o a mezzo pec spedita ai soci, agli amministratori, all'Organo di Controllo o al Revisore, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea.

Tale termine potrà essere ridotto a due (2) giorni quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza.

Deve, inoltre, essere convocata l'Assemblea senza ritardo, con le modalità sopra previste, quando ne è fatta domanda da uno dei soci, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Sono valide le assemblee convocate anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica, l'Organo di Controllo o il Revisore, e purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti da trattare.

Art. 14 - Partecipazione del Socio a mezzo di Rappresentante

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci, e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o al Revisore o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o di Revisione o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art.15 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea

non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

Art.16 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art.17 - Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Art.18 - Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art.19 - Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20 - Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa come previsto dalla normativa vigente in materia, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori inclusi il Presidente e l'eventuale Amministratore delegato. La nomina dell'Organo Amministrativo è di competenza dell'Assemblea. Nel caso di organo collegiale, ai sensi della normativa vigente, l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più Soci.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata alla inesistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge n. 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 e s.m.i.

Non possono essere nominati amministratori della Società, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Coloro che hanno o dovessero avere un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione agli istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'Assemblea stabilisce le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla loro competenza.

L'Organo amministrativo, ove collegiale, può attribuire, deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, che non potrà essere superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di Amministrazione, ove previsto, deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo dei componenti.

I componenti dell'Organo amministrativo della Società, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

L'assemblea può revocare il mandato affidato agli amministratori o procedere alla loro sostituzione in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti.

La revoca e la sostituzione possono, altresì, essere decise dai soci, anche prima della scadenza naturale del mandato ed in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa.

Previo consenso dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di ulteriori condizioni specificatamente stabilite, se del caso mediante apposita procura speciale.

Salvo quanto stabilito al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori l'assemblea provvede a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'organo.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 C.C.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società pubbliche.

Art.21 - Consiglio di Amministrazione

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, tale organo adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

Il Consiglio di amministrazione, nei casi di consentita nomina dello stesso, qualora non vi provveda l'assemblea elegge tra i membri il Presidente, ferme restando:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione dalla carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori, l'Organo di Controllo o il Revisore ne facciano richiesta scritta.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se

non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo o il Revisore.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.22 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Art.23 - Poteri di amministrazione

L'Organo Amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance*, e nel rispetto degli indirizzi dei soci, delle convenzioni stipulate con i soci e fermo l'esercizio del controllo analogo di cui al successivo art.33 da parte dei soci stessi, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale, salvo quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci, oltre ai poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

In ogni caso, L'Organo amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché secondo le modalità che l'Assemblea stessa riterrà di stabilire, anche con accordi extrasocietari.

Sono di competenza dell'Organo amministrativo, a titolo non esaustivo, i seguenti atti gestionali ed amministrativi che possono essere assunti previo parere vincolante dei soci secondo quanto stabilito dal successivo art.33 del presente Statuto:

- (a) acquisto e/o vendita di beni mobili registrati per valori superiori ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- (b) assunzione e/o licenziamento di lavoratori dipendenti;
- (c) conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge);
- (d) atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;
- (e) Atti di ogni genere e tipo che comportino un impegno di spesa, oppure un pagamento, per importo superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);
- (f) tutti gli atti che restano di competenza dell'Organo Amministrativo, sen-

za necessità di ulteriore autorizzazione da parte dei Soci, purché nel rispetto delle limitazioni sopra indicate. Nel caso di presenza del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione deve essere sempre deliberata dal Consiglio stesso, che può poi affidarne l'esecuzione ad un suo membro.

L'Organo amministrativo potrà altresì nominare Direttori o Procuratori speciali per il compimento di singoli atti, nei limiti dei suoi poteri.

Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite dall'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, senza necessità di autorizzazione del consiglio e nei limiti previsti dal presente Statuto circa le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, potrà:

1. stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime ed ausiliarie e di beni di utilizzazione pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni oggetto di produzione o commercio della società, fissandone i prezzi e le condizioni;
3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto riguardante prestazioni di servizi in genere, come appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni, assicurazioni, depositi, agenzie, nonché rapporti di lavoro autonomo, compresi i mandati e le procure anche generali;
4. effettuare operazioni bancarie, firmare assegni, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanza;
5. rappresentare ed impegnare la società in qualsiasi operazione presso Enti Pubblici, Giudiziari, Finanziari, Previdenziali, Sindacali;
6. firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.
7. gestire e coordinare le strutture interne della società sia in *line* che in staff.

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle limitazioni e dei criteri fissati dall'Assemblea, e ferme restando le limitazioni previste dal presente statuto, per le operazioni che devono sempre restare di competenza del Consiglio di Amministrazione, all'amministratore delegato sono conferiti, se nominato, i seguenti poteri di ordinari amministrazione:

- a) gestire e coordinare strutture sia in *line* che in *staff*;
- b) proporre al Consiglio di amministrazione la selezione, l'assunzione, la promozione o il licenziamento del personale della società;
- c) stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime e merci e di beni di utilizzazione pluriennale, necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- d) stipulare e risolvere contratti di vendita di beni oggetto di produzione o commercio della Società, fissandone i prezzi e le condizioni;
- e) stipulare e risolvere contratti di appalto, somministrazione, trasporto, deposito, locazione, assicurazione e di prestazione di servizi in genere, con esclusione dei contratti di lavoro dipendente ed autonomo;
- f) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti accordati dagli Istituti di Credito, emettere tratte e girare cambiali, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanze;
- g) firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

Art.24 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, o in caso di organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, fermo restando quanto indicato all'articolo 21, lettera b) del presente statuto.

Art.25 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso, ove non vietato dalla Legge o da altri atti regolamentari, determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati dai soci pubblici.

Resta fermo quanto indicato all'articolo 21 lettera c) del presente statuto.

TITOLO QUINTO - CONTROLLO

Art.26 - Organo di controllo e Revisore Legale

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri.

Nel caso di organo di controllo collegiale, l'assemblea nominerà l'organo di controllo, composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco monocratico o il revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di controllo o del revisore è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dai Soci con apposita direttiva.

Ai componenti dell'Organo di Controllo o al revisore non possono in alcun caso essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato per lo svolgimento dell'attività, e ai medesimi non spettano trattamenti di fine mandato.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

I membri dell'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

L'organo di controllo o il Revisore esercitano anche il controllo contabile e quindi il Collegio nella sua totalità o il Sindaco monocratico o il Revisore devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di controllo, anche monocratico, o al Revisore si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di componente dell'organo di controllo o di revisore è subordinata al possesso dei requisiti di legge, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 e s.m.i.

Art. 27 - Cessazione dalla carica

I sindaci o il Revisore possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di sindaco del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Nel caso di morte, di rinuncia, di decadenza dell'organo monocratico (Sindaco Unico o Revisore), l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo nominato avrà un incarico della durata di tre anni.

Art. 28 - Competenze e doveri dell'Organo di Controllo

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto; le deliberazioni dell'organo di controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione, salvo giustificato motivo come per legge e nei limiti dalla stessa consentiti.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione dell'Organo di Controllo potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

TITOLO SESTO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 29 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 30 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

TITOLO SETTIMO - PRINCIPI GENERALI DELL'IN HOUSE PROVIDING

Art. 31 - Affidamenti "in house providing"

In deroga a tutti i precedenti articoli riportati nel presente Statuto, incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, i successivi articoli formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dai soggetti pubblici soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

In ogni caso la società dovrà realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci che la controllano e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 32 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 33 - Controllo Pubblico Analogo

L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito: - all'alienazione di immobili;

- all'acquisto e/o vendita di beni mobili registrati (per valori superiori ad euro 15.000,00);

- all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;

- alla modifica dello Statuto societario e all'aumento o alla diminuzione del capitale sociale;

- alla nomina di Dirigenti;

- operazioni e contratti di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00);

- conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge);

- atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;

- alla pianta organica o alle sue variazioni (selezioni pubbliche di personale, assunzioni e licenziamenti),

il tutto fatte salve le competenze tutte già descritte e disciplinate nei precedenti articoli.

I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative:

1. analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
2. approvazione preventiva delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario.

L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori complementari e/o connessi a quelli elencati all'art.3 del presente Statuto è subordinato al parere preventivo e favorevole vincolante degli organi competenti.

I Soci pubblici per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte.

I Soci hanno altresì l'obbligo di valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale;
- b) di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codice di condotta proprio, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea;
- e) indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione organizzativa, economica e finanziaria della società, con obbligo della stessa di adeguarsi senza indugio, anche revocando eventuali decisioni già assunte e dandone tempestiva comunicazione ai Soci.

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi di quanto precede sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispose annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio di esercizio.

Art. 34 - Obblighi di informativa

L'Organo Amministrativo, contestualmente alla comunicazione ai Soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare, agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'Organo di Controllo degli Enti soci.

L'Organo Amministrativo dovrà fornire ai Soci pubblici:

1. con cadenza annuale (entro il mese di dicembre di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo;
2. con cadenza, annuale, contestualmente al bilancio di esercizio, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'organo amministrativo dovrà predisporre;
3. entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente.

Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente punto, i soci pubblici, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvate e sottoscritte, sono rese disponibili ai Soci pubblici presso la sede della società, a cura dell'Organo amministrativo.

Gli Amministratori, l'Organo di Controllo o il Revisore, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Scioglimento e Liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea,
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

In tali fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del

miglior realizzo;

-- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Art. 36 - Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., o PEC a pena di decadenza:

* entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;

* entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;

* entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;

* entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art.2497 quater del codice civile.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art.2473, 3° comma, del codice civile, sentito il parere dell'Organo di Controllo e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominato, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo, manifestata da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore verrà determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvederà anche sulle spe-

se; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 del codice civile

Art.37 - Esclusione

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltreché nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- c) che sia stato dichiarato fallito

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta nell'assemblea. Lo stesso tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art.36 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente.

Art. 38 - Competenza Giurisdizionale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia Amministrativa territorialmente competente per la sede legale.

Art. 39 - Norme Finali di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi.

La società è tenuta a stabilire con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, 165.

La Società è tenuta al rispetto, limitatamente alle norme applicabili e in quanto non incompatibili, della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , nonché di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza.

In originale sottoscritto:

Ernesto Algranati

Paolo Marengo Notaio